



422/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80293** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato
e difeso da LEGALELIA STA s.r.l. (c.f. 15711231009),
in persona dell'avv. Francesco Elia (c.f.
LEIFNC70C06G687H) e dall'avv. Daniela De Salvatore
(c.f. DSLDNL72C52E506Z),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 17 settembre 2025, con

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Rita De Rossi, su delega, per il ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 22 febbraio 2024 il sig. XX rappresentava di essere titolare con decorrenza dal 1° aprile 2022 di pensione anticipata ex art. 14, d.l. n. 4/2019 (pensione quota 100). Impugnava la comunicazione dell'Inps del 15 gennaio 2024 relativa ad un indebitto di euro 19.002,27 per l'anno 2022, motivato quale "incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente e autonomo" per aver svolto nell'anno 2022 attività lavorativa con una retribuzione complessiva pari a euro 300,00. Affermava l'illegittimità della richiesta restitutiva, che avrebbe dovuto eventualmente essere limitata alla somma di euro 300,00.

Richiamati l'art. 14, d.l. n. 4/2019 e precedente giurisprudenza (Corte d'appello di Firenze, sent. n. 604/2022), affermava che la nozione di non cumulabilità deve interpretarsi nel suo significato letterale, escludendo che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro con la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conseguenza che il reddito di lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma deve essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo. Evidenziava che la circolare Inps n. 11/2019, secondo la quale il superamento del limite reddituale comporterebbe la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito, introduceva nell'ordinamento una regola non prevista da alcuna fonte normativa. Sottolineava la necessità di una interpretazione della disposizione in esame informata al principio costituzionale della ragionevolezza, tenendo conto della natura della prestazione previdenziale, dei fini perseguiti dal legislatore con la norma stessa e della graduazione del valore economico dei redditi. Affermava l'irripetibilità del debito richiamando la propria buona fede, evidenziando di aver svolto nell'anno 2022 attività lavorativa in forza di un contratto di co.co.co. in esecuzione di un contratto avente i caratteri dell'occasionalità, ricavando un reddito dell'importo irrisorio di euro 300,00, restando quindi esclusa la frustrazione della *ratio* perseguita dal legislatore con l'art. 14, d.l. n. 4/2019.

Da ultimo affermava che il debito avrebbe dovuto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

essere eventualmente contestato al netto e non al lordo dell'imposta.

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 16 luglio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.

Riepilogata la disciplina di cui all'art. 14, d.l. n. 4/2019 e le previsioni di cui alla circolare Inps n. 117/2019, evidenziava che l'attività lavorativa prestata con contratto di collaborazione continuata e continuativa non rientrava tra i redditi che possono essere cumulati con la pensione "quota 100". Affermava che, sulla base della documentazione in atti, il sig. XX aveva svolto attività di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo dal 28 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, percependo un reddito di euro 300,00, con conseguente indebita percezione del trattamento pensionistico per lo stesso periodo. Richiamava, a sostegno del proprio operato, i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2022.

Infine, precisava che l'importo dell'indebito richiesto era di euro 15.011,10, corrispondente all'importo netto percepito e non al lordo di euro 19.002,27, come erroneamente sostenuto nel ricorso.

3. All'udienza del 17 settembre 2025, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

specificando ulteriormente quanto dedotto. La difesa del ricorrente si è richiamata alla sentenza di questa Sezione n. 293/2025, resa nei confronti del medesimo ricorrente per analoga fattispecie in diversa annualità, con la quale il ricorso è stato accolto ritenendo non sussistente l'asserito indebito.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del presunto indebito pensionistico, derivante dall'incumulabilità del trattamento c.d. "pensione quota 100" dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro percepiti nell'anno 2022 per un totale di euro 300,00 per attività di collaborazione coordinata e continuativa, in applicazione del disposto di cui all'art. 14, d.l. n. 4/2019.

2. Per l'inquadramento della fattispecie è opportuno richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie e i principi a tal riguardo affermati dalla giurisprudenza.

L'art. 14, d.l. n. 4/2019, al comma 3, prevede che "la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui".

In merito al fondamento e alla *ratio* di tale disposizione la Corte costituzionale, con sentenza n. 234/2022, ha chiarito che "il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale". Con specifico riferimento all'ipotesi di lavoro intermittente, la Corte ha escluso la sussistenza di profili di incostituzionalità in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

relazione al difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la "pensione quota 100", ai redditi da lavoro dipendente e a quelli di lavoro autonomo, non essendovi omogeneità tra le situazioni a confronto e, dunque, non sussistendo alcuna violazione del principio di uguaglianza. Ha altresì precisato che "la scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi (...) fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa", dovendosi tenere conto dell'eccezionalità della misura pensionistica in esame. Infatti, "il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta quota 100 dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (...), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.

3. In tale quadro, occorre definire quale sia il significato da attribuire al divieto di cumulo previsto dal citato art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 e, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, quale sia in concreto la tipologia di contratto di lavoro posta in essere dal ricorrente ai fini della verifica dell'applicabilità del divieto di cumulo, considerato che il giudice delle pensioni “può procedere ad una valutazione incidentale del rapporto di lavoro per quanto di rilievo, per valutare la sussistenza o meno della violazione del divieto di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro” (Sez. giur. Lazio, sent. n. 293/2025).

Al riguardo questo giudice ritiene di richiamare, anche ai fini della motivazione della presente decisione ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e dell'art. 17 delle relative norme di attuazione, la sentenza n. 293/2025 di questa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sezione, integralmente condivisa, riguardante analogo rapporto lavorativo del medesimo ricorrente per una diversa annualità.

In particolare, quanto alla prima questione, deve ritenersi che "in un quadro di adeguata ragionevolezza il risultato non può essere palesemente eccedente il limite della proporzionalità rispetto alla violazione commessa. Non può trovare spazio una ipotesi di decadenza del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui si è svolta l'attività non cumulabile retribuita e, quindi, non può trasformarsi in una finalità *de facto* sanzionatoria delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di cumulo". Infatti, la disposizione di legge "si limita a prevedere che la pensione conseguita con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro. Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella sostanza, una sanzione, l'avrebbe enunciato espressamente. L'incumulabilità secondo la recente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

linea interpretativa rileverebbe nei limiti del percepito *aliunde*".

Quanto alla seconda questione, relativa all'inquadramento del rapporto di lavoro quale subordinato o autonomo occasionale, "anche se l'intestazione formale del contratto indica attività di collaborazione coordinata e continuativa, l'analisi precipua delle clausole contrattuali porta a considerare che il ricorrente ha prestato la propria attività in via occasionale e soprattutto in modo autonomo. (...) Inoltre, l'importo corrisposto a fronte della prestazione (euro 300) attesta l'occasionalità della stessa, non potendo un supposto lavoro subordinato - che qui si ritiene non sussistente - giustificare una così irrisoria remunerazione in violazione di ogni criterio sinallagmatico" (cfr. già citata Sez. giur. Lazio, sent. n. 293/2025).

In conclusione, dunque, può ritenersi che la prestazione resa dal ricorrente sia qualificabile nell'alveo del lavoro autonomo occasionale, e pertanto sia esentato dal divieto di cumulo in questione fino al limite dei 5.000 euro.

4. Tutto ciò considerato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento della insussistenza del presunto indebito affermato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'Inps e con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto, oltre interessi dalle singole rate.

5. In considerazione della novità della questione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consiglio del 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.09.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.09.2025 11:43:51
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03